



Decreto Direttoriale n. 06/2024

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT (IDEMS)

ART. 1

ISTITUZIONE

1.1 Presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "Università"), è istituito il Centro di Ricerca e Formazione tematico "IDEMS – Istituto di Diritto e Management dello Sport" (più brevemente anche solo "IDEMS"), dedicato alla ricerca e alla formazione sulle tematiche del diritto e del management dello sport.

1.2 L'IDEMS ha autonomia organizzativa, funzionale, scientifica e didattica; nei limiti dello Statuto e i Regolamenti emanati e vigenti dell'Università degli Studi "Link Campus University".

1.3 L'IDEMS può essere patrocinato e sponsorizzato da soggetti esterni all'Università e come tale può richiedere il patrocinio e la sponsorizzazione di soggetti esterni (imprese, enti, istituzioni, *etc.*) e la propria attività può anche essere supportata da finanziamenti, sponsorizzazioni, contributi ed altre erogazioni da parte di enti, pubblici e privati, e persone fisiche rese all'Ateneo.

1.4 L'IDEMS opera anche in collaborazione con il CONI, ai sensi e per gli effetti dell'apposita convenzione in essere tra l'Università e il CONI, e delle altre istituzioni sportive con funzioni di vigilanza.

1.5 L'IDEMS potrà proporre all'Ateneo la stipula di accordi e convenzioni anche di collaborazione con terzi per il raggiungimento delle proprie finalità.

1.6 Il presente Regolamento non può derogare a quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti di ateneo. In caso di sopravvenuta modifica statutaria o regolamentare d'Ateneo, l'operatività del Centro si conforma automaticamente a quanto disciplinato in quest'ultimi. Il Consiglio direttivo presenterà al CDA il nuovo regolamento dell'IDEMS che recepisca la normativa sopravvenuta.

ART. 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ



Decreto Direttoriale n. 06/2024

2.1 Sotto la direzione degli Organi Accademici di volta in volta competenti, l'IDEMS in piena autonomia progetta, promuove, coordina ed eroga, progetti e i programmi formativi connessi o comunque attinenti al settore sportivo allo scopo, tra l'altro, di favorire la formazione universitaria degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti sportivi; attraverso diversi corsi e modalità di formazione tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a. Master di primo livello denominato Master in Business Administration (MBA) in Diritto e Management dello Sport (la denominazione del Master sarà suscettibile di modifiche senza che ciò sia considerato modifica al presente Statuto);
- b. orientamento curriculare in “Economia e Politiche dello Sport” in seno al Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale Internazionale (L-18);
- c. orientamento curriculare in “Sport Business Management” in seno al Corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale (LM-77);
- d. orientamento curriculare in “Giurisprudenza dello Sport” in seno al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
- e. Corso Agenti Sportivi.

2.2 L'IDEMS, inoltre, promuove e coordina il programma di assistenza e supporto degli studenti atleti attualmente denominato “Academic Coach” per tutti i programmi formativi, al fine di gestire le peculiari esigenze degli studenti-atleti, con la finalità di implementare la compatibilità tra gli impegni sportivi e l'impegno universitario nonché rendere effettivo il loro diritto allo studio realizzando gli obiettivi di *dual career*.

2.3 Oltre a quanto previsto dal comma precedente, l'IDEMS può:

- a) promuovere la conoscenza e la cultura dello sport;
- b) organizzare conferenze, incontri, seminari di studio e ogni altra manifestazione culturale e scientifica sulle tematiche di rilevanza sportiva;
- c) progettare, promuovere, organizzare e erogare corsi di laurea, master di primo e secondo livello, corsi di formazione e di alta formazione nonché ogni ulteriore percorso formativo ed educativo nel settore sportivo, previa approvazione degli Organi Accademici competenti e nel pieno rispetto delle



Decreto Direttoriale n. 06/2024

normative anche regolamentari applicabili;

- d) partecipare ad iniziative varie con istituzioni, enti e imprese aventi scopi condivisi o analoghi;
- e) proporre la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa e accordi con imprese, enti, istituzioni, aventi scopi condivisi o analoghi;
- f) promuovere, coordinare e organizzare tirocini curriculari in favore degli studenti dei programmi formativi;
- g) istituire, previa approvazione degli organi di Ateneo, premi e/o riconoscimenti volti a riconoscere i meriti sportivo e/o accademico di dirigenti, tecnici e atleti o di quanti contribuiscano alle finalità proprie dell'IDEMS;
- h) svolgere ogni attività utile e/o necessaria per lo sviluppo del settore sportivo all'interno dell'Università.

2.4 L'IDEMS, nel perseguimento delle finalità statutarie, ha facoltà di utilizzare, tra l'altro, il logo e i marchi dell'Università degli Studi "Link Campus University" e del CONI, in conformità con gli accordi vigenti.

2.5 L'attivazione dei corsi di cui al comma primo e al comma terzo della lettera "c)" può avvenire solo a seguito di delibera degli organi di ateneo ai sensi dello Statuto.

ART. 3

ORGANI

3.1 Sono organi dell'IDEMS:

- a. il Presidente;
- b. il Direttore;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Comitato Scientifico.

Salvo quanto diversamente disposto di seguito i componenti degli Organi dell'IDEMS restano in carica per tre anni dalla loro nomina e possono essere rinnovati.

3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e il Rettore dell'Università sono Membri Onorari dell'IDEMS. Entrambi possono partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico, anche



Decreto Direttoriale n. 06/2024

tramite loro delegati.

3.3 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario dell'IDEMS, il quale parteciperà alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva.

ART. 4

IL PRESIDENTE

4.1 Il Presidente dell'IDEMS è nominato con Decreto Rettoriale su proposta del CONI ai sensi della Convenzione in essere. Il Consiglio Direttivo, con delibera approvata a maggioranza semplice, può provvedere alla nomina di un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza, impedimento ovvero dimissioni sino alla sostituzione definitiva

4.2 Il Presidente:

- a. dura in carica quattro anni;
- b. rappresenta l'IDEMS nei rapporti con l'ateneo, così come il Direttore;
- c. convoca, almeno tre volte all'anno, e presiede il Consiglio Direttivo, predisponendo il relativo Ordine del Giorno;
- d. unitamente al Direttore, è responsabile dell'indirizzo e della programmazione generale dell'IDEMS e ne cura i rapporti con l'Università;
- e. formula proposte al Consiglio Direttivo per la gestione e lo sviluppo dell'IDEMS e di tutte le attività coerenti con le finalità di cui all'art. 1;
- f. esercita le deleghe eventualmente conferitegli all'atto della nomina ovvero successivamente;
- g. presiede e coordina, unitamente al Direttore, l'MBA in Diritto e Management dello Sport;
- h. esercita tutte le attribuzioni di cui al presente Regolamento e agli altri regolamenti del Centro e dell'Università.

4.3 In caso di assenza, decadenza, impedimento o dimissioni il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 5

IL DIRETTORE

5.1 Il Direttore è nominato con Decreto Rettoriale su proposta del CONI ai sensi della Convenzione in essere. Il Direttore ha la direzione del Centro.



Decreto Direttoriale n. 06/2024

- 5.2 Il Direttore dura in carica tre anni, con possibilità di proroga o rinnovo.
- 5.3 Il Consiglio Direttivo, con delibera approvata a maggioranza semplice, può provvedere alla nomina di un Vice Direttore che sostituisce il Direttore in caso di temporanea assenza, impedimento ovvero dimissioni sino alla sostituzione definitiva.
- 5.4 Il Direttore:
- a. rappresenta l'IDEMS, così come il Presidente;
 - b. unitamente al Presidente, è responsabile dell'indirizzo e della programmazione generale dell'IDEMS e ne cura i rapporti con l'Università;
 - c. predispone il programma delle attività di ricerca e di formazione, per l'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - d. predispone i budget preventivi per i programmi formativi e per le attività dell'IDEMS, da sottoporre l'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e. coordina, unitamente al Presidente, l'MBA in Diritto e Management dello Sport;
 - f. adotta i provvedimenti d'urgenza in caso di necessità da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. I medesimi provvedimenti potranno essere adottati dal Vice Direttore in caso di temporanea assenza, impedimento ovvero dimissioni del Direttore sino alla sostituzione definitiva.

ART. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 6.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 15 componenti, nominati con Decreto Rettoriale su proposta del CONI, ai sensi della Convenzione in essere.
- 6.2 È garantita la presenza di genere diverso in numero non inferiore al 40% dei consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.
- 6.3 Con Decreto Rettoriale su proposta del CONI ai sensi della Convenzione in essere, sono altresì nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo i coordinatori dei *curricula* dei corsi di cui all'articolo 2 comma 2.1 lettere a. ed e. nonché all'articolo 2 comma 2.3 lettera c.



Decreto Direttoriale n. 06/2024

6.4 I componenti del Consiglio Direttivo durano per quattro anni, con possibilità di ~~primo~~ rinnovo.

6.5 Il Consiglio Direttivo ha la gestione del Centro. A tal fine, il Consiglio Direttivo può delegare una o più delle sue funzioni a uno o più dei suoi componenti. I componenti delegati relazionano almeno semestralmente al Consiglio Direttivo in ordine alle deleghe loro attribuite.

6.6 Oltre alle funzioni attribuitegli dagli altri articoli del presente Regolamento e/o da ognialtro regolamento dell'Ateneo, il Consiglio Direttivo esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a. Adotta, nel rispetto del disposto dall'articolo 1.6, il Regolamento, le revisioni o modifiche regolamentari, da sottoporreall'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente;
- c. ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Direttore o dal Vice Direttore ai sensi dell'art. 5.4 lett. f) del presente Statuto;
- d. stabilisce i criteri generali in ordine allo svolgimento delle finalità di cui all'art. 1 e di ogni altra attività dell'IDEMS, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento;
- e. istituisce premi e riconoscimenti e delibera in ordine al coinvolgimento di figure e professionalità utili alla realizzazione delle attività e allo sviluppo dell'IDEMS;
- f. approva annualmente o quando previsto i programmi dei percorsi formativi attivati;
- g. delibera sulle proposte di incarichi di docenza per la copertura degli insegnamenti dei programmi di cui all'articolo 2 comma 2.1 lettere a. ed e. nonché all'articolo 2 comma 2.3 lettera c, da sottoporre per l'approvazione dei competenti Organi Accademici;
- h. formula le proposte di attribuzione di borse di studio da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi dell'Università;
- i. delibera accordi e convenzioni con università, enti, imprese, *etc.* per lo



Decreto Direttoriale n. 06/2024

sviluppo ed il consolidamento dell'IDEMS da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi dell'Università;

- j. approva i budget preventivi per i programmi formativi e per le attività dell'IDEMS predisposti dal Direttore;
- k. può formulare al Presidente proposte di inserimento di punti all'Ordine del Giorno;
- l. può adottare, su proposta del Presidente, un Regolamento Organico, in attuazione del presente Regolamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1.6;
- m. con delibera adottata con maggioranza dei due terzi dei componenti, può cooptare in seno al Consiglio Direttivo stesso fino a 4 nuovi componenti ma comunque nel rispetto del limite massimo di venti componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 6.1 del presente Statuto. I componenti cooptati sono scelti tra personalità del mondo accademico e/o dello sport per altissimi meriti professionali e/o sportive. La delibera di cooptazione è trasmessa al Rettore e al CONI entro 15 giorni dalla sua adozione;
- n. svolge ogni attività non riservata ad altri organi per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

6.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. La partecipazione alla riunione è possibile anche a mezzo di collegamento audio o audio-video. La riunione può essere tenuta anche completamente in modalità telematica. Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti, anche in collegamento audio o audio-video, il Presidente, il Direttore o i loro Vice nonché almeno la maggioranza dei suoi componenti. A tal fine il Presidente il Direttore o i loro Vice sono computati nel *quorum*.

6.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare altresì, con funzione consultiva, due studenti cooptati dal Consiglio stesso su proposta del Presidente tra gli studenti che frequentano i corsi di cui all'articolo 2 comma 2.1 lettere a. ed e. nonché articolo 2 comma 2.3 lettera c

6.9 Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti,



Decreto Direttoriale n. 06/2024

salvo diversamente previsto. In caso di parità, la delibera è adottata con il voto decisivo del Presidente.

6.10 A tutti i componenti del Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico e preventivamente approvate dai competenti Organi dell'Università, spettano gli emolumenti, anche in forma di gettoni di presenza, deliberati dallo stesso Consiglio e approvati dai competenti Organi dell'Università.

6.11 In caso di assenza di un consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il Presidente o il Direttore possono proporre al Consiglio la decadenza del consigliere dalla carica.

6.12 In caso di cessazione di uno o più consiglieri si applicano gli artt. 2385 e 2386 c.c. per quanto compatibili.

ART. 7

IL COMITATO SCIENTIFICO

7.1 Su istanza del Presidente, il Consiglio direttivo può istituire il Comitato scientifico.

7.2 Il Comitato scientifico è nominato con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio Direttivo sentito il Presidente del CONI. I Componenti sono scelti tra personalità della cultura, delle istituzioni e dello sport che si sono distinti per particolari meriti scientifici, sociali o sportivi. I Componenti durano in carica 3 anni e non sono rinnovabili per più di un mandato.

7.3 Il Comitato scientifico nomina al proprio interno un Presidente con funzioni di convocazione, direzione e coordinamento delle riunioni del Comitato. In caso di temporanea assenza, decadenza, impedimento o dimissioni del Presidente le funzioni sono provvisoriamente assunte dal componente più anziano del Comitato sino alla sostituzione definitiva.

7.4 Il Comitato scientifico ha la funzione di supportare, in qualità di organo tecnico-consultivo, il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee strategiche del Centro di Ricerca e nella valutazione dei progetti. In particolare, il Comitato:



Decreto Direttoriale n. 06/2024

- a) esercita funzioni consultive su tutte le materie scientifiche, deontologiche e di ricerca;
- b) promuove la stesura di linee guida a carattere etico che approva, acquisito il parere vincolante del Presidente e del Direttore del Centro, e di cui cura il rispetto;
- c) può sottoporre al Consiglio Direttivo Progetti di Ricerca, iniziative e attività culturali nonché collaborazioni per il perseguimento degli scopi statutari;
- d) può proporre fonti di finanziamenti in linea con la normativa vigente;

7.5 Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno secondo le indicazioni del proprio Presidente.

7.6 Alle riunioni del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, anche il Presidente ed il Direttore dell'IDEMS.

7.7 Il verbale delle riunioni del Comitato Scientifico è trasmesso entro i successivi 7 (sette) giorni, al Consiglio Direttivo.

ART. 8

GESTIONE OPERATIVA

8.1 La gestione amministrativa è affidata agli Uffici Amministrativi dell'Università.

8.2 Per la realizzazione di attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'IDEMS si potrà avvalere gratuitamente delle strutture, del personale e delle competenze interne dell'Università degli Studi "Link Campus University" previo consenso dei competenti Organi dell'Ateneo.

8.3 L'IDEMS può proporre ai competenti organi dell'Ateneo le modalità di utilizzo dei finanziamenti, delle sponsorizzazioni, dei contributi e delle somme a qualsiasi titolo erogate da parte di enti, pubblici e privati, e persone fisiche in favore dei suoi programmi formativi, progetti e iniziative e in conformità a quanto disposto dall'art. 1.6.

8.4 I budget preventivi per i programmi formativi e per le attività dell'IDEMS, approvati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.6 lett. j), sono trasmessi al CDA, ovvero, se nominato, al delegato del CDA a dirigere e, coordinare l'attività di Ricerca e Sviluppo dell'Ateneo, che delibera in merito.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

9.1 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo ed è adottato in



Decreto Direttoriale n. 06/2024

conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Università.

9.2 I competenti organi sono tenuti a dare attuazione della previsione di cui all'art. 6.2 entro il 2026.

9.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano, oltre alle disposizioni di Legge, le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università, negli altri regolamenti applicabili. Il Consiglio Direttivo può adottare, su proposta del Presidente e nel rispetto del presente Regolamento, uno o più regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'IDEMS (in breve anche "Regolamento Organico") se adottato.